

Informativa Whistleblowing

Il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha previsto una particolare disciplina in caso di rivelazione spontanea da parte di un individuo (il “segnalante”) di un illecito commesso all’interno della Società della quale sia stato testimone.

Tale disciplina viene chiamata “Whistleblowing”.

Per segnalazione si intende qualsiasi irregolarità e/o comportamento illecito, commissivo od omissivo, che costituisca o possa costituire una violazione di legge o regolamenti nazionali o comunitari (ad es. appropriazione indebita/furto/uso improprio di beni aziendali; illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001; illeciti che rientrino nell’ambito di applicazione degli atti della UE; etc.).

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta od orale.

Le segnalazioni in forma scritta possono essere inoltrate cliccando sul seguente [link](#), oppure via email al seguente indirizzo segnalazioniwhistleblowing@safimlogistics.com.

Le segnalazioni in forma orale possono essere effettuate telefonicamente al n.ro 0115507150 oppure, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto.

I canali di segnalazione garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata.

In caso di segnalazione, S.A.F.I.M. dovrà:

- rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione,
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante a cui e può richiederne, se necessario, integrazioni,
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute,
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione riguarda il nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La disciplina del D.Lgs. 24/2023 tutela il segnalante non solo tramite la riservatezza della sua identità, ma con la garanzia che non si verificheranno nei suoi confronti ritorsioni o discriminazioni, anche solo tentate o minacciate.